



CONI

FITA

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco

## **CHIARIMENTI APPLICAZIONE LINEE GUIDA SICUREZZA**

### OMOLOGAZIONI GIÀ EMESSE IN DATE PRECEDENTI

Le omologazioni già emesse dai Comitati Regionali restano valide fino al venir meno delle condizioni che hanno permesso il loro rilascio. Il possesso di omologazione non esime le società dal mettere in atto tutte le misure preventive e protettive indicate nelle linee guida emanate dalla Fitarco.

### DISTANZE DI SICUREZZA

La distanza di sicurezza pari a mt 20 dagli estremi della linea dei paglioni posti a 90 metri è necessaria solo in caso di presenza di pubblico, così come prescritto dal Regolamento tecnico della Fitarco. Laddove non è possibile ricavare tale spazio di sicurezza per le limitate dimensioni dell'impianto, è sufficiente quindi evitare che il pubblico acceda alle aeree laterali del campo di tiro, tramite transennamento o presidio di personale di staff.

Nel caso in cui non vi sia stazionamento di pubblico ma il campo di tiro sia adiacente a spazi o aeree frequentate da passaggio di persone a piedi o su mezzi di trasporto, il Presidente della Società sportiva deve necessariamente procedere alla valutazione dei rischi come indicato dalle linee guida, per adottare le misure preventive e protettive necessarie ad evitare il verificarsi di danni a persone e/o cose.

### POLIZZA ASSICURATIVA

La polizza infortuni e responsabilità civile verso terzi stipulata dalla Fitarco non subordina la copertura assicurativa all'omologazione del campo di tiro. Ne consegue che, fermo l'obbligo di osservare la normativa Fitarco sulla sicurezza, i tesserati sono comunque coperti dalla garanzia durante l'attività, evitando sempre e comunque situazioni e comportamenti che possano configurare il determinarsi di una colpa grave.

### ATTESTAZIONE

L'attestazione emessa dai Comitati Regionali, da esibire ad enti, autorità e istituzioni al fine di concedere spazi destinati alla pratica del tiro con l'arco, è valida fino al venir meno delle condizioni che ne hanno permesso il rilascio. I termini di validità così individuati devono essere espressamente indicati nell'attestazione stessa.

La dichiarazione di permanenza delle condizioni è oggetto di autocertificazione sottoscritta dal Presidente della società interessata, da produrre annualmente al Comitato Regionale di appartenenza in fase di riaffiliazione. La dichiarazione va esibita unitamente all'attestazione ogni qualvolta venga richiesto dagli enti, autorità e istituzioni concedenti gli spazi per lo svolgimento dell'attività sportiva.

.....  
*allegato alla circolare federale n. 21 del 11 marzo 2010*